

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro I - Soggetti**  
**Titolo I - Giudice**

### **Art. 45 Casi di rimessione**

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta [c.p.p. 46] motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'[articolo 11](#).